

CODICE PENALE

Libro I - Dei reati in generale Titolo VIII - Delle misure amministrative di sicurezza

Art. 221 Ubriachi abituali.

Quando non debba essere ordinata altra misura di sicurezza detentiva, i condannati alla reclusione per delitti commessi in stato di ubriachezza, qualora questa sia abituale, o per delitti commessi sotto l'azione di sostanze stupefacenti all'uso delle quali siano dediti, sono ricoverati in una casa di cura e di custodia. Tuttavia, se si tratta di delitti per i quali sia stata inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, al ricovero in una casa di cura e di custodia può essere sostituita la libertà vigilata.

Il ricovero ha luogo in sezioni speciali, e ha la durata minima di sei mesi.